

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTO** l'art.12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTA** la delibera n. 296/2025 del Consiglio SNPA del 30 settembre 2025 recante il parere sull'istanza della regione Piemonte di autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4, all'immissione in natura della specie non autoctona Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nel reticolo idrografico della Provincia di Cuneo e il conseguente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 608 del 19/11/2025;
- VISTA** la nota prot. n. 28880 del 11 febbraio 2026 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede al Consiglio SNPA un parere ex art. 13, c.2, l. n. 132/2016, relativamente alla richiesta del 10/02/2026 di revisione delle prescrizioni di cui alla delibera n. 296/2025 e al Decreto n. 608 citati;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, *"Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata dalla Provincia di Cuneo, trasmessa con nota del MASE prot.n.28880 del 11 febbraio 2026, relativa alla richiesta di revisione delle prescrizioni di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 296/2025 in merito all'immissione della specie alloctona Oncorhynchus mykiss per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 608 del 19/11/2025 rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4"*;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento;

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento *"Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata dalla Provincia di Cuneo, trasmessa con nota del MASE prot.n.28880 del 11 febbraio 2026, relativa alla richiesta di revisione delle prescrizioni di cui alla Delibera del Consiglio*

*SNPA n. 296/2025 in merito all'immissione della specie alloctona Oncorhynchus mykiss per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 608 del 19/11/2025 rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;*

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente il parere e di pubblicarlo sul sito [www.snppambiente.it](http://www.snppambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 24/03/2026

La Presidente  
F.TO  
Maria Alessandra Gallone

**Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata dalla Provincia di Cuneo, trasmessa con nota del MASE prot.n.28880 del 11 febbraio 2026, relativa alla richiesta di revisione delle prescrizioni di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 296/2025 in merito all'immissione della specie alloctona *Oncorhynchus mykiss* per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 608 del 19/11/2025 rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4.**

In riferimento alla documentazione pervenuta con nota del MASE prot. n. 28880 dell'11 febbraio u.s., ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

Premesso che la richiesta di immissione di esemplari di trote iridee tutte femmine con lotti sterili al 95% era originariamente contenuta nello studio del rischio presentato dall'amministrazione e pertanto si presumeva che le verifiche di disponibilità del materiale disponibile fossero state eseguite, la sterilità è funzionale non solo a ridurre il rischio di insediamento della specie alloctona ma anche ad assicurare una minore dispersione e sopravvivenza a lungo termine in ambiente naturale degli esemplari e pertanto a minimizzarne gli impatti.

Inoltre, le percentuali di triploidia indicate sono un risultato facilmente raggiungibile per quanto concerne la trota iridea con la strumentazione ad oggi disponibile nelle aziende produttrici di trote. Gli approfondimenti effettuati con esperti del settore e presso l'API (Associazione Piscicoltori Italiani) hanno permesso di confermare che la tecnica di induzione della triploidia è applicata in modo routinario nelle aziende di produzione di trote iridee e che i trocicoltori italiani sono in grado di soddisfare qualsiasi domanda se opportunamente programmata, al limite anche ricorrendo all'approvvigionamento di uova e trotelle certificate sterili e indenni da SEV e NEI sul mercato estero. L'indisponibilità di esemplari riportata nella richiesta appare quindi più un problema organizzativo che di reale impossibilità di reperire sul mercato il materiale idoneo. Si evidenzia altresì che in questi anni di applicazione della norma, è stato sollevato un problema di approvvigionamento, legato ad una mancata programmazione, in un solo caso.

In merito al rischio che il procedimento di induzione della triploidia non sia eseguito in modo ottimale, si raccomanda di affidarsi ad allevamenti già esperti nella metodica o, al di là della certificazione di sterilità che l'allevatore deve fornire, di compiere dei controlli a campione sui lotti da immettere.

In merito ai costi da sostenere si ricorda che tali valutazioni non rientrano nelle competenze dell'SNPA ai sensi della normativa.

**Ciò premesso, considerata la situazione rappresentata, si ritiene tecnicamente accettabile, limitatamente al 2026, il rilascio di trote iridee pronta pesca tutte femmine (non sterili) unicamente nelle porzioni di tratti autorizzati chiusi sia a valle e a monte da barriere invalicabili (come trasmesse nell'ambito dello studio del rischio) o altrimenti isolati dal reticolo idrografico naturale.**

A mero titolo esemplificativo, le immissioni con lotti di esemplari non sterili **non** potranno essere effettuate nei tratti ID 548 in Località Follia, ID 58 Alta Valle Ellero, ID 412 Bealera Molini/Po, ID 579 Oratorio A/6 ID 524 Ponte Bertola Folchi, ID 44 San Damiano Macra, ID 478 Barchi di Ormea. In altri tratti come nel tratto ID 429 Acceglio a Canosa sul torrente Maira, le immissioni dovranno essere effettuate unicamente all'interno delle barriere invalicabili presenti con conseguente ricalibrazione dei quantitativi di immissione in relazione alle nuove lunghezze. Nel tratto ID 429, riportato a titolo esemplificativo, dovranno essere esclusi i segmenti a valle della Diga permanente SanDamiano (ID 785) e i tratti a monte delle traverse ID 786 e ID 784 Ponte Marmora come da shapefiles delle barriere inviati.

Al termine delle competizioni il tratto dovrà essere aperto alla pesca sportiva in modo da massimizzare le catture degli esemplari immessi che dovranno essere tratti.

Fatte salve le indicazioni contenute nella delibera SNPA n.296/2025, si richiede la trasmissione della lista completa dei tratti identificati per le immissioni di esemplari di trota iridea non sterili con le specifiche utili a verificare il rispetto dei criteri richiesti prima dell'inizio delle attività di immissione.

Si resta in attesa della relazione annuale sui tratti oggetto di immissione, le attività di immissione effettuate (specificando i quantitativi tratto per tratto), le quantità di esemplari prelevati, i monitoraggi effettuati come previsto dal decreto autorizzativo del MASE.

